

## **WHISTLEBLOWING**

La Rondine, avendo già adattato il proprio MOG ex D.Lgs. 231/01, con la presente pubblicazione aggiorna le procedure e il Modello ai nuovi adempimenti prescritti dalla Direttiva UE 2019/1937 e alle connesse Linee Guida n. 311 del 12 luglio 2023, a maggior tutela del/della “segnalante”, come riportato nella Procedura di controllo P- INT-24.

Il whistleblowing è uno strumento messo a disposizione dei singoli per contrastare attività illecite o fraudolente messe in atto da organizzazioni pubbliche o private a danno della comunità in cui operano tutelando chi ne rileva le non conformità; in concreto consiste nella rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto segnalante (“Whistleblower”), di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

La normativa prevede la protezione del/della segnalante in caso di ritorsioni a condizione che la segnalazione **sia fondata, pertinente ai reati contemplati e rispettosa** delle prescrizioni come dettagliato dalla P- INT-24 e IL W231.

**La protezione del/della segnalante non trova applicazione in caso di accertamento, con sentenza** (anche non definitiva di primo grado), **nei confronti del/della segnalante medesimo/a**, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa (cc.dd. voci caluniose – malicious reports). In tali casi **al soggetto segnalante, andrà anche applicata la sanzione disciplinare se del caso.**

### **Canali di segnalazione whistleblowing**

*Per i dettagli dei criteri e delle modalità si rimanda alla procedura P- INT-24 e IL W231.*

#### 1. **Canali di segnalazione interna – 4 D.Lgs. n. 24/2023**

Ufficio preposto alla ricezione: **O.d.V.**

**Forma scritta:** Le segnalazioni devono essere inviate, mediante lettera racc.ta A.R., presso **l’Avv.to Andrea Castori**, sito in Città di Castello (PG) – 06012 – Via Marconi n.2.

La raccomandata deve essere costituita da **tre buste chiuse**:

- ✓ **La prima**, contenente i dati identificativi del/della segnalante, unitamente a un documento d’identità;
- ✓ **La seconda**, contenente la segnalazione vera e propria;
- ✓ **La terza** in cui devono esser inserite le prime due e che deve recare all’esterno l’indirizzo **“riservata al gestore della segnalazione”**

**Forma orale**, attraverso richiesta diretta d’incontro in presenza, da parte del/della segnalante al gestore della segnalazione **Avv.to Andrea Castori** al numero 347 86 59 797.

## 2. Canali di segnalazione esterna – 6 D.Lgs. n. 24/2023

Ente preposto alla ricezione: **ANAC**

- ✓ La presentazione e la gestione delle segnalazioni di cui sopra potranno essere effettuate con le modalità stabilite nelle Linee Guida dell'ANAC e nell'apposito Regolamento.
- ✓ Le segnalazioni vanno presentate presso il sito istituzionale <https://www.anticorruzione.it/>, secondo modulistica ivi predisposta; la piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti.

## Divulgazioni pubbliche – 15 D.Lgs. n. 24/2023

Verso tutti mass media e i social network.

Per ricorrere a tale procedura deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ che si sia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- ✓ che il/la segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse", considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti.
- ✓ che il/la segnalante ritenga sussistere fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione oppure non avere efficace seguito. Dovrebbe in altri termini trattarsi di situazioni particolarmente gravi di negligenza o comportamenti dolosi all'interno dell'ente.
- ✓ Anche in tali casi, inoltre, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

*Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.*